

ACCORDO

tra

UNICREDIT

e

I DIPENDENTI UNICREDIT

rappresentati dal Comitato Ristretto del CAE

in forza del mandato conferito dal

Comitato Aziendale Europeo di UniCredit

i cui componenti sono nominati o eletti in conformità con le Leggi Nazionali di recepimento della Direttiva 94/45/CE e della Direttiva di riadattamento 2009/38/CE

per la parziale revisione

dell'Accordo Costitutivo del Comitato Aziendale Europeo di UniCredit

e del successivo Accordo Emendato in data 18 settembre 2019

con l'assistenza in qualità di esperti di

UNI Europa Finance

In applicazione dell'articolo 19.2 dell'Accordo Costitutivo del Comitato Aziendale Europeo di UniCredit (firmato il 26 gennaio 2007 e qui convenzionalmente denominato "l'Accordo"), le parti firmatarie concordano nel procedere alla parziale revisione dell'Accordo al fine di rappresentare l'attuale assetto del Gruppo in termini di numero di dipendenti e presenza geografica.

Per questa ragione sono stati emendati alcuni commi degli articoli 2, 3, 9, 10, 11, 15, sono state altresì revisionate le Appendici 1 e 2 dell'Accordo originario e sono state incluse previsioni supplementari e cancellati riferimenti non più in vigore.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale 21.277.874.388,48€ interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1 n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007.



Art. 2 Ambito Geografico

1. **(NON EMENDATO)** Il CAE rappresenta tutti i Lavoratori delle Società del Gruppo di cui UniCredit detiene almeno il 50% del capitale sociale, sia che abbiano sede legale nei Paesi Membri dell'Unione Europea, sia in altri Paesi europei.
2. **(EMENDATO)** L'Appendice 1A, che include l'elenco dei Lavoratori delle Società di cui al comma che precede ripartiti per Paese alla data del 31.12.2022, costituisce parte integrante del presente Accordo e sarà aggiornata al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3 Composizione del CAE

1. **(NON EMENDATO)** Il numero dei componenti del CAE per Stato è determinato proporzionalmente ai Lavoratori impiegati in ciascun Paese secondo quanto definito dall'articolo 2. In particolare:

▪ Da	100	a	2.500	1 componente
▪ Da	2.501	a	12.500	2 componenti
▪ Da	12.501	a	25.000	3 componenti
▪ Da	25.001	a	30.000	4 componenti
▪ Da	30.001	a	35.000	6 componenti
▪ Da	35.001	a	50.000	8 componenti
▪ Oltre	50.000			10 componenti
2. **(NON EMENDATO)** Sono esclusi dal computo gli uffici di rappresentanza e le unità prive di autonomia operativa.
3. **(EMENDATO)** La composizione farà riferimento al numero dei dipendenti del Gruppo al 31.12.2018 (Appendice 1B), che verrà utilizzato in via eccezionale come riferimento per l'intero mandato 2023-2027. Salvo diverso accordo tra le parti, al termine del mandato 2023-2027 la composizione farà riferimento al numero di dipendenti al 31.12.2026.
4. **(NON EMENDATO)** La composizione iniziale è riportata nell'Appendice 2A, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
5. **(EMENDATO)** Ove si verificassero rilevanti cambiamenti relativi al numero dei dipendenti a livello globale, tali cambiamenti saranno comunicati dalla Direzione Centrale. Tuttavia, a conferma della previsione di cui all'art. 3.1 del presente Accordo, le Parti concordano di mantenere la sopramenzionata soglia e livello di composizione del CAE immutati sino alla fine del corrente mandato 2023-2027.
6. **(NON EMENDATO)** In quei Paesi Europei in cui il numero di Lavoratori risulta essere inferiore alla soglia minima di rappresentanza, la Direzione Centrale, previo accordo con il Presidente del Comitato Ristretto, potrà invitare agli Incontri di rilievo (sia Ordinari o del Comitato ristretto) "ospiti uditori" per apprendere informazioni di loro immediato interesse.
7. **(EMENDATO)** Il Gruppo UniCredit e il Comitato Ristretto del CAE riconoscono l'importanza del dialogo sociale e il ruolo del CAE, anche migliorando le previsioni esistenti della Direttiva UE in riferimento alla rappresentanza dei Paesi. In via straordinaria ai rappresentanti dei lavoratori delle Aziende che appartengono al Gruppo, con influenza strategica e con un numero elevato di dipendenti (salvo non siano membri di un organismo aziendale europeo) viene riconosciuta la possibilità di essere inclusi in qualità di "ospiti uditori". Il Paese di riferimento è quello in cui si trova la direzione centrale. A questi "ospiti uditori" non viene riconosciuto il diritto di voto e il loro numero verrà deciso ogni due anni dal Central Management e dal Comitato Ristretto. Questi "ospiti uditori" avranno la possibilità di fornire la propria opinione durante le riunioni interne del CAE, senza accesso a negoziazioni e senza diritto di voto.



Art. 9 Riunioni

1. **(EMENDATO)** Il CAE si incontrerà due volte all'anno sulle materie elencate nel precedente articolo.
2. **(NON EMENDATO)** La documentazione riguardante le materie di cui all'art. 8, quando le relative informazioni non siano ritenute confidenziali, verrà inviata al Comitato Ristretto in ragionevole anticipo rispetto alla data delle riunioni
3. **(NON EMENDATO)** Informazioni rilevanti per il Gruppo potranno inoltre essere fornite dalla Direzione Centrale al Comitato Ristretto nel tempo intercorrente tra le riunioni. A titolo di esempio, potranno essere trasmessi i risultati trimestrali di bilancio e, se possibile, comunicati stampa rilevanti ai fini del CAE immediatamente prima della pubblicazione, nel rispetto dei vincoli di Legge e di equilibrio del mercato finanziario.
4. **(NON EMENDATO)** La durata delle riunioni non potrà superare due giorni: la prima fase sarà dedicata alla pre-riunione del CAE, la seconda fase sarà dedicata all'informazione e alla consultazione con la Direzione Centrale, la terza fase sarà dedicata alle valutazioni conclusive del CAE.
5. **(NON EMENDATO)** Data e Ordine del Giorno delle riunioni dovranno essere concordati tra la Direzione Centrale e il Comitato Ristretto.
6. **(NON EMENDATO)** I verbali delle riunioni di informazione e di consultazione del CAE con la Direzione Centrale saranno redatti dalla Direzione Centrale e concordati con il Comitato Ristretto.
7. **(NON EMENDATO)** Le riunioni si terranno di regola a Milano. Il Comitato Ristretto e la Direzione Centrale potranno accordarsi su altre sedi.

Art. 10 Riunioni straordinarie

1. **(NON EMENDATO)** Laddove ci siano circostanze transnazionali di carattere eccezionale, in particolare in caso di:
 - Nuovi Piani Industriali
 - Trasferimenti di attività, delocalizzazioni, outsourcing
 - Ristrutturazioni e cambiamenti organizzativi, fusioni ed acquisizioni
 - Diminuzione delle dimensioni, chiusura di Società o di Filiali o parti rilevanti delle stesse
 - Licenziamenti collettivi

il CAE ha il diritto di esserne informato quanto prima per ciò che concerne gli interessi di UniCredit Group e dei Lavoratori. Il Comitato Ristretto ha il diritto di incontrare su sua richiesta la Direzione Centrale per essere ulteriormente informato e consultato sulle misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori.

2. **(NON EMENDATO)** Le riunioni straordinarie potranno essere convocate dalla Direzione Centrale di sua iniziativa o su richiesta del Comitato Ristretto secondo quanto stabilito al precedente paragrafo.
3. **(NON EMENDATO)** Le riunioni straordinarie dovranno tenersi in tempo utile da consentire un efficace esercizio del diritto di informazione e di consultazione. Il numero complessivo delle riunioni plenarie ordinarie e straordinarie non dovrà eccedere il n. di 4 per anno solare.
4. **(NON EMENDATO)** In ragione della eccezionalità delle circostanze, ove ciò si renda necessario per completare il processo e rinforzare l'efficacia della consultazione stessa, potrà tenersi, in stretta correlazione temporale, un secondo momento di consultazione tra la Direzione Centrale ed il Comitato Ristretto.
5. **(NON EMENDATO)** Alle riunioni tra la Direzione Centrale e il Comitato Ristretto potranno partecipare altresì i membri del CAE nominati nei Paesi direttamente interessati dalle misure oggetto delle riunioni. In presenza di eventi straordinari che abbiano impatto sul Gruppo nel complesso, le riunioni saranno organizzate con la partecipazione dell'intero CAE.



6. **(EMENDATO)** Le riunioni ed i contatti tra Direzione Centrale ed il Comitato Ristretto si svolgeranno avvalendosi di tutti gli strumenti che consentono di contemperare esigenze di tempestività ed efficienza (es. video-conferenza, teleconferenza, e-mail). Ove si renda necessario, potranno essere organizzate al massimo due riunioni all'anno del Comitato Ristretto in presenza a Milano, oltre a quelle organizzate in concomitanza con le riunioni plenarie del CAE e ad esse connesse, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 11 Lingue e Interpretariato

1. **(NON EMENDATO)** Le riunioni saranno tenute in Inglese, quale lingua del Gruppo.
2. **(NON EMENDATO)** L'Italiano sarà la lingua ufficiale dei documenti, essendo il CAE ed il presente Accordo soggetti alla normativa di Legge italiana.
3. **(EMENDATO)** Durante le riunioni plenarie del CAE di cui agli artt. 9 e 10, UniCredit fornirà il servizio di interpretariato per le lingue Inglese, Italiano, e per una terza lingua a scelta in base alle necessità contingenti.
4. **(NON EMENDATO)** Informazioni rilevanti e i verbali delle riunioni con la Direzione Centrale saranno tradotti nelle suddette lingue. Se necessaria, la traduzione nelle altre lingue sarà effettuata tramite il supporto delle strutture locali.

Art. 15 Supporto formativo


1. **(NON EMENDATO)** UniCredit crede nell'importanza della formazione quale strumento strategico per lo sviluppo dei dipendenti e del Gruppo stesso.
2. **(EMENDATO)** In coerenza con i compiti specifici dei componenti del CAE, la Direzione Centrale ed i Rappresentanti dei Lavoratori concorderanno specifici corsi di formazione, principalmente aventi ad oggetto:
 - l'Inglese, in quanto lingua del Gruppo, con l'obiettivo di assicurare ai componenti del Comitato Aziendale Europeo un livello adeguato di formazione linguistica durante tutto l'arco di mandato
 - le Relazioni Industriali e la Normativa del Lavoro
 - la comprensione dei dati economici e finanziari e dei processi di business
3. **(NON EMENDATO)** Al fine di facilitare la condivisione delle finalità e dell'ambito normativo di riferimento, all'inizio di ogni mandato verrà organizzato un workshop che coinvolgerà i componenti del Comitato Aziendale Europeo. Inoltre con specifico riferimento ai sostituti verrà garantita l'erogazione di formazione nelle aree summenzionate, con l'obiettivo di assicurare un livello adeguato di competenza nell'ambito del CAE e di aumentare l'efficacia del loro ruolo durante gli Incontri Ordinari e le Riunioni del Comitato Ristretto.

Milano, 04 dicembre 2023

Il Comitato Ristretto del CAE
dietro mandato conferito dal
Comitato Aziendale Europeo di UniCredit



UniCredit S.p.A.



Allegati:
Appendice 1A
Appendice 1B
Appendice 2A

**Comitato Aziendale Europeo di UniCredit
Appendice 1A Accordo 04.12.2023 (Art. 2)
Dipendenti al 31.12.2022 – Paesi europei**

Paese	Numero Dipendenti
Austria	5.896
Bosnia-Erzegovina	1.584
Bulgaria	4.345
Croazia	3.528
Repubblica Ceca	2.630
Germania	12.600
Ungheria	2.124
Italia	34.893
Lussemburgo	98
Polonia	872
Romania	5.382
Russia	3.923
Serbia	1.370
Slovacchia	1.150
Slovenia	545
Regno Unito	201
Totale	81.141

Handwritten signature

Comitato Aziendale Europeo di UniCredit
Appendice 1B Accordo 04.12.2023 (Art. 3)
Dipendenti al 31.12.2018 – Paesi europei

Paese	Numero Dipendenti
Austria	9.542
Bosnia-Erzegovina	1.683
Bulgaria	4.542
Croazia	4.071
Repubblica Ceca	2.906
Germania	14.942
Ungheria	2.202
Italia	40.857
Lussemburgo	140
Polonia	936
Romania	5.770
Russia	4.692
Serbia	1.278
Slovacchia	1.196
Slovenia	573
Regno Unito	466
Totale	95.796

Handwritten signature

Comitato Aziendale Europeo di UniCredit
Appendice 2A Accordo 04.12.2023 (Art. 3)
Composizione

Paese	Membri
Austria	2
Bosnia-Erzegovina	1
Bulgaria	2
Croazia	2
Repubblica Ceca	2
Germania	3
Ungheria	1
Italia	8
Lussemburgo	1
Polonia	1
Romania	2
Russia	2
Serbia	1
Slovacchia	1
Slovenia	1
Regno Unito	1
Totale	31

